

Cass., civ. sez. II, del 28 maggio 2015, n. 11040

3. - Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione, assumendosi l'illogicità dell'affermazione della Corte distrettuale, secondo cui la questione dell'interpretazione del titolo, preclusa nell'odierno giudizio, sarebbe proponibile in sede di giudizio di opposizione all'esecuzione.

3.1. - Secondo il ricorrente, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e quello di opposizione all'esecuzione sono egualmente finalizzati all'accertamento a cognizione piena della portata oggettiva e soggettiva del titolo, con la conseguenza che la preclusione derivante dalla definitività acquisita dal decreto ingiuntivo non opposto nei termini dovrebbe valere per entrambe le tipologie di giudizio o per nessuna.

3.2. - Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per l'evidente connessione, sono infondate.

3.2.1. - Il principio generale sancito dall'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui i vizi sostanziali e processuali dei provvedimenti giurisdizionali si convertono in motivi di impugnazione, e come tali soltanto possono essere fatti valere, con esclusione del ricorso all'actio nullitatis, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo.

La giurisprudenza di questa Corte afferma, con orientamento risalente e consolidato, che le questioni concernenti l'esatta individuazione del destinatario della pretesa contenuta nel decreto ingiuntivo debbono essere fatte valere in sede di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., in tal modo riconoscendo legittimazione all'impugnazione al soggetto che assuma la propria estraneità alla pretesa.

In particolare, si ritiene che «quando un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questi è legittimato a proporre opposizione avverso l'ingiunzione giacché, non essendo più possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall'ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica dell'intimato» (ex plurimis, Cass., sez. 3^a, sentenza n. 9911 del 2011).

3.2.2. - Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe potuto far valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (da proporre tempestivamente, entro il termine stabilito dall'art. 641 cod. proc. civ.) la propria estraneità alla pretesa, non essendo ammissibile l'azione di accertamento negativo, finalizzata a chiarire la portata del titolo, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello.

3.2.3. - Allo stesso modo, l'azione di accertamento negativo non è utilmente esperibile ai fini della interpretazione del titolo giudiziale, ovvero dell'individuazione dell'ambito di operatività della preclusione pro iudicato, quando si assuma che la notificazione del decreto ingiuntivo sia stata eseguita a persona diversa da quella contro la quale il titolo è stato emesso.

Sulla base del principio per il quale «le "vere parti" del processo di opposizione a decreto ingiuntivo sono colui che ha proposto la domanda con il ricorso per ingiunzione e colui contro il quale la pretesa è diretta, [e che] soltanto nei confronti di costoro si può formare la cosa giudicata che scaturisce dal decreto ingiuntivo non opposto», la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che qualora - sulla base dei dati forniti dal decreto integrati con quelli emergenti dal ricorso - non sussista alcun dubbio sulla effettiva diversa identità del debitore ingiunto rispetto al soggetto destinatario della notificazione e poi del precetto, questi non è legittimato a proporre opposizione a decreto ingiuntivo, e perciò può difendersi in sede di opposizione all'esecuzione.

Diversamente, nei casi di particolare ambiguità in cui sarebbe stata proponibile l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., «la sua mancata proposizione non preclude al soggetto terzo, e non "vera parte" del rapporto obbligatorio posto a fondamento della causa petendi della domanda d'ingiunzione, un'adeguata tutela in sede di opposizione all'esecuzione» (dalla motivazione, Case., sez. 3^a, sentenza n. 17802 del 2011).

In questa prospettiva, la Corte d'appello ha correttamente indicato nel rimedio previsto per la fase dell'esecuzione forzata la sede nella quale è possibile chiedere l'accertamento della coincidenza del soggetto nei cui confronti è stata proposta la domanda di condanna con il destinatario della notifica del decreto ingiuntivo rimasto non opposto.

La Corte distrettuale osservava che le questioni riguardanti l'estraneità dell'Ente pubblico al rapporto tra la sig.ra C. e l'amministrazione militare dovevano essere fatte valere in sede di opposizione all'esecuzione.